



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 14 dell'11 Gennaio 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE LND ROSSANO

Con la presente si informa che l'indirizzo di posta elettronica cdlnd.rossano@figc.it non è più attivo. Pertanto, le comunicazioni indirizzate a questa Delegazione, dovranno pervenire al nuovo indirizzo:

cp.rossano@lnd.it

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Recuperi

Gara THEMESEN = REAL TREBISACCE

Il recupero della gara a margine, è fissato per mercoledì 24 gennaio, ore 14:30.

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CITTA DI CARIATI	- SAN LORENZO BELLIZZI	5 - 1	
CROPALATI A.S.D.	- ATLETICO CORIGLIANO	1 - 0	
FRANCAVILLA LAGARIA	- POLISPORTIVA ARBERIA	3 - 1	
(1) ROSSANO SCALO	- VIRTUS CALOVETO	1 - 0	
TARSIA 1976	- SPEZZANO ALBANESE	1 - 1	
THEMESEN	- REAL TREBISACCE	N.D.	M

(1) - disputata il 06/01/2024



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
NUOVA SC TERRANOVA 1970	- ADR CERCHIARA CALCIO	3 - 0	D

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 10.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 07/01/2024 THEMESEN – REAL TREBISACCE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco e forti raffiche di vento, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione LND di Rossano in sede per quanto di competenza.

GARE DEL 6/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 VIRTUS CALOVETO

Per avere, un soggetto non identificato ma riconducibile alla società Virtus Caloveto, fatto ingresso abusivo nello spogliatoio arbitrale, a fine gara, e aver rivolto all'Arbitro frasi minacciose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA VINCENZO (VIRTUS CALOVETO)



GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 CITTA DI CARIATI

Per inadeguata compilazione della distinta di gara e mancanza di acqua calda negli spogliatoi.

€ 50,00 SPEZZANO ALBANESE

Per lancio di fumogeni in campo, da parte dei propri sostenitori, durante la gara. Comportamento che causava la sospensione della gara per circa tre minuti.

€ 25,00 CROPALATI A.S.D.

Per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2024

CATALDI GIOVANNI (FRANCAVILLA LAGARIA)

Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento metteva le mani sul petto dell'arbitro e lo stratonava, rivolgendogli frasi minacciose.

Mentre abbandonava il terreno di gioco, si rivolgeva al Commissario di Campo, dicendogli che avrebbe percosso fisicamente l'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PASQUA MATTIA (ATLETICO CORIGLIANO)

Per avere, a seguito di un provvedimento di ammonizione, tenuto comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASTROTA FRANCESCO (SAN LORENZO BELLIZZI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUZZI LUCA (ATLETICO CORIGLIANO)

PERRI GIUSEPPE

(POLISPORTIVA ARBERIA)

AVOLIO IVAN (TARSIA 1976)



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 10.12.2023 NUOVA TERRANOVA 1970 = ADR CERCHIARA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 14 dicembre 2023;
Rilevato che il ricorso proposto dalla società ADR CERCHIARA CALCIO è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

Letto il ricorso con il quale la società ADR CERCHIARA CALCIO chiede di irrogarsi alla società NUOVA SC TERRANOVA 1970 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere, quest'ultima, inserito nell'elenco dei calciatori partecipanti alla gara 21 calciatori anziché i 20 consentiti;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalle società interessate e il supplemento di rapporto richiesto al Direttore di Gara dal quale risulta testualmente che: *"Si precisa che il calciatore segnato in distinta SIG. OLIVA RICCARDO (TERRANOVA) non era presente alla gara. Dopo avere effettuato il riconoscimento della società (Terranova) dimenticavo di fare depennare il suddetto calciatore al capitano sig. Indrieri Francesco (Terranova) per cui si ritenga il calciatore su menzionato assente."*

Ritenuto che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il Rapporto Arbitrale fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il ricorso non è meritevole di pregio e deve essere respinto. PQM

delibera di

- Omologare il risultato di 3 - 0 Conseguito sul campo;
- incamerare il Contributo di Accesso alla Giustizia Sportiva versato dalla società reclamante;
- comminare alla società Nuova SC Terranova 1970 l'ammenda di € 25,00 (venticinque//00) per inadeguata compilazione della Distinta di Gara.

Le ammende dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 25 Gennaio 2024.

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno